**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 72°** **ROMA - Sabato, 11 aprile 1931 - ANNO IX** **Numero 84**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

***La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:***

**CONCESSIONARI ORDINARI.** — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 4. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sorriani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2 — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

**CONCESSIONARI SPECIALI.** — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

**CONCESSIONARI ALL'ESTERO** — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

**CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.** — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

**Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».**

# SOMMARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **580.**

REGIO DECRETO 23 febbraio 1931, n. **304.**

**Imposizione di zone di servitù militari intorno alla polveriera presidiaria di Trapani.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla polveriera presidiaria di Trapani sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 307, foglio 26.* — MANCINI.

*NB.* — La pianta del piano sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **581.**

REGIO DECRETO 2 marzo 1931, n. **303.**

**Modifica dello statuto della Fondazione « Ben Nahmias » costituita presso il Regio politecnico di Milano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 2 aprile 1925, n. 573, col quale fu riconosciuta come ente morale la Fondazione « Ben Nahmias » costituita presso la Regia scuola di ingegneria di Milano e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 2005, con il quale fu modificato lo statuto della Fondazione predetta;

Vista la deliberazione in data 20 febbraio 1930 del Comitato amministrativo dell'Ente suddetto, con la quale è sta-

to approvato un nuovo statuto, al fine di porre in grado la Fondazione di conseguire gli scopi fissati dal fondatore;

Vista l'istanza in data 30 luglio 1930 del direttore della Regia scuola di ingegneria di Milano, con la quale si chiede l'approvazione del nuovo statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Fondazione « Ben Nahmias » costituita presso la Regia scuola di ingegneria di Milano e riconosciuta come ente morale con R. decreto 2 aprile 1925, n. 573, è retta dallo statuto annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate, in quanto contrarie al presente decreto, le disposizioni del R. decreto 2 aprile 1925, n. 573, e 29 agosto 1929, n. 2005.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *aprile* 1931 - *Anno IX*
*Atti del Governo, registro* 307, *foglio* 25. — MANCINI.

**Statuto della Fondazione « Ben Nahmias » (Levi e Miriam nata Misrachi).**

Per iniziativa del signor Abramo Nahmias e col concorso delle signore Flora Sciaky (nata Misrachi), Jeanne Modiano (nata Misrachi) e Ines Mosseri (nata Nahmias) allo scopo di onorare la memoria del figlio e moglie del primo e della sorella e zia delle ultime, è costituita presso la Regia scuola di ingegneria di Milano, già Regio istituto tecnico superiore, una Fondazione con la denominazione « Fondazione « Ben Nahmias » (Levi e Miriam nata Misrachi) con gli scopi indicati negli articoli seguenti:

Art. 1.

È assegnato alla Fondazione un capitale investito in consolidato 5 % del Regno d'Italia per L. 100.000 nominali e intestato alla Fondazione stessa.

Il reddito di questo capitale servirà per dare un premio per spese di viaggio e di soggiorno all'estero ad un laureato, di non oltre un biennio, nella Regia scuola di ingegneria di Milano.

Tale premio sarà assegnato ogni due anni, usufruendo del cumulo degli interessi realizzati nel biennio.

Qualora nell'anno fissato il premio non potesse venire assegnato, l'assegnazione sarà rinviata all'anno successivo, usufruendo degli interessi accumulati nel triennio.

Art. 2.

La Fondazione è amministrata da un Comitato composto del direttore della Regia scuola di ingegneria di Milano, di due professori dell'Istituto stesso, designati ogni biennio dal Consiglio dei professori, del signor Abramo Nahmias o, in sua mancanza, di un rappresentante della famiglia Nahmias designato nel modo che dallo stesso sig. Nahmias sarà indicato con lettera al direttore della Regia scuola di ingegneria, e di altra persona indicata dal rappresentante della famiglia Nahmias.

Art. 3.

Il Comitato amministrativo della Fondazione fisserà le modalità per il concorso al premio da parte dei laureati della Regia scuola di ingegneria e per l'assegnazione del premio stesso e per gli obblighi da assumersi da coloro a cui esso verrà assegnato.

Art. 4.

È posto inoltre a disposizione della Fondazione un capitale investito in consolidato 5 % del Regno d'Italia per lire 100.000 di valore nominale.

Col reddito di questo capitale si costituirà un premio biennale di L. 10.000 — eventualmente divisibile in due uguali o diversi — a favore di un ex allievo della Regia scuola di ingegneria di Milano (Regio politecnico) che, dopo avere superato l'esame di Stato, presenti, entro due anni dal compimento degli studi, il progetto di un dispositivo industriale, di una macchina, o di una piccola industria qualsiasi, studiato in modo tale da far presumere che possa essere consigliabile di tentarne, con probabilità di successo, l'applicazione pratica; il tutto a giudizio di una Commissione tecnica di tre membri da nominarsi dal Comitato amministrativo.

Il Comitato amministrativo potrà, poi, destinare, con apposite modalità, e sempre a suo insindacabile giudizio, una somma sino al massimo di L. 60.000 per contribuire alla costituzione dell'impresa che realizzerà lo sfruttamento industriale del trovato.

La somma predetta sarà prelevata dal conto corrente numero 4074, della Regia scuola di ingegneria di Milano — Premio Ben Nahmias — aperto presso la Banca commerciale italiana.

Roma, addì 2 marzo 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le corporazioni*:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 582.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 306.

**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1930-31.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 41 - primo comma - del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 179 « Restituzioni e rimborsi » (Imposte dirette), dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è aumentato di L. 50.000.000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 307, foglio 28.* — MANCINI.

---

Numero di pubblicazione 583.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. 302.

**Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto alla Ferrovia Soncino-Soresina e Soresina-Sesto-Cremona.**

N. 302. R. decreto 29 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, è approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Soncino-Soresina e Soresina-Sesto-Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1931 - Anno IX*

---

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931.

**Decadenza della Società anonima « Torbiere di Marcaria », con sede in Genova, dal diritto alla sovvenzione per l'esercizio dell'impianto termico di cui ai Regi decreti 9 settembre 1920, n. 1275, e 25 aprile 1922, n. 614.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 9 settembre 1920, n. 1275, e 25 aprile 1922, n. 614, coi quali fu concessa alla Società anonima « Torbiere di Marcaria », sedente in Genova, salita Santa Caterina, 8, la sovvenzione annua prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, per la costruzione e l'esercizio di una centrale termica destinata ad utilizzare la torba dei giacimenti di Mosio, Marcaria, Gazzuolo e Marganare, siti in provincia di Mantova, per la produzione di gas con ricupero dei sottoprodotti solfato ammonio e catrame;

Ritenuto che la sovvenzione annua, accordata per la durata di venti anni nella misura complessiva di L. 432.000, è ripartita in una quota fissa di L. 337.000 per la costruzione della centrale, ed in una quota variabile di esercizio, computata in ragione del gas prodotto, fino ad un ammontare massimo di L. 95.000;

Che è stata corrisposta alla Società la sovvenzione per il primo anno di esercizio 2 marzo 1925 - 1° marzo 1926 giusta autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici in data 24 gennaio 1927;

Che a cura del Ministero dell'economia nazionale, competente in materia in seguito all'emanazione del R. decreto legge 9 luglio 1926, n. 1411, è stata eseguita la constatazione del gas prodotto nel secondo anno di esercizio 2 marzo 1926 - 1° marzo 1927;

Che durante tale anno di esercizio sono stati prodotti mc. 12.279.337 di gas, giusta verbale di accertamento redatto dagli ingegneri delegati Lodovico Maggiore ed Ernesto Mariani, e che pertanto, in base all'art. 11 del disciplinare, la sovvenzione relativa, calcolata in ragione di L. 0,25 per ogni 100 mc. di gas, ammonta a L. 30.698,34;

Che tale produzione si riferisce propriamente non a tutto il secondo anno di esercizio, bensì al periodo 2 marzo-31 dicembre 1926, chè a quest'ultima data l'esercizio della centrale è stato sospeso per la crisi determinatasi nella gestione dell'azienda;

Che per la grave situazione dell'azienda, quale è stata prospettata dalla stessa Società con memorie in data 1° febbraio, 1° giugno 1927, 2 febbraio 1928 e 15 gennaio 1929, la sospensione preludeva alla definitiva chiusura dell'esercizio e propriamente come tale era da considerarsi;

Che ogni previsione al riguardo è stata confermata dalla dichiarazione di fallimento della Società, giusta sentenza 12 novembre 1929 del tribunale di Genova;

Che la chiusura definitiva dell'esercizio della centrale costituisce inosservanza e inadempienza, contemplate nell'articolo 4 del R. decreto 9 settembre 1920, n. 1275, delle norme e condizioni stabilite nel disciplinare;

Che la Società ha omesso di dare immediato avviso della sospensione dell'esercizio, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del disciplinare, chè di tale sospensione, verificatasi alla fine dell'anno 1926, il Ministero è venuto a conoscenza soltanto attraverso la prima memoria in data 1° febbraio 1927 sopra citata;

Che ai sensi del 2° comma dell'art. 13 dello stesso disciplinare, la corresponsione della sovvenzione di esercizio è subordinata al regolare funzionamento dell'impianto, e che nella specie tale regolare funzionamento è venuto meno;

Vista la nota 13 luglio 1928, n. 10972-15515, della Regia avvocatura erariale generale;

Sentito il Consiglio superiore delle miniere;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La Società anonima « Torbiere di Marcaria », sedente in Genova, salita Santa Caterina, 8, è decaduta da ogni diritto alla sovvenzione afferente all'esercizio dell'impianto termico ammesso alla sovvenzione governativa coi Regi decreti 9 settembre 1920, n. 1275, e 25 aprile 1922, n. 614, e precisamente dal diritto alla sovvenzione, determinata come nelle premesse in L. 30.698,34 per il periodo di esercizio 2 marzo-31 dicembre 1926.

È fatta riserva di ogni eventuale provvedimento che si ritenesse di adottare nei confronti della Società in dipendenza dell'inosservanza e inadempienza sopra enunciate, e di ogni altra che si manifestasse attraverso le ulteriori indagini amministrative e lo svolgimento della procedura fallimentare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1931 - Anno IX*
*Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 51.* — BETTAZZI.

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1931.
**Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso l'ufficio di istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il maggiore dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo Amodei cav. Amedeo è nominato giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: GAZZERA.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1931 - Anno IX*
*Registro n. 4 Guerra, foglio n. 184.* — SCRIVANTE.

**(1617)**

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1931.
**Diniego di autorizzazione a proseguire le operazioni di capitalizzazione alla Società anonima « Banca di previdenza » con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Ritenuto che la Banca di previdenza, società anonima con sede in Roma, allo scopo di conseguire l'autorizzazione a proseguire le operazioni di capitalizzazione, ha sottoposto all'approvazione di questo Ministero le relative tariffe e condizioni di contratto;
Considerato che i risultati dell'istruttoria eseguita hanno messo in evidenza che la costituzione della Banca, i mezzi di cui dispone, gli investimenti delle riserve ed i sistemi da essa seguiti nella stipulazione e nella amministrazione dei contratti non dànno affidamento per un regolare esercizio della capitalizzazione nei modi e con le garanzie di legge;
Ritenuto che non sono meritevoli di approvazione le basi tecniche, le tariffe e le condizioni di polizza presentate dalla Banca;
Sentito il parere della Avvocatura generale dello Stato nei riguardi delle attività offerte dalla Società a copertura delle riserve;
Sentito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

Alla Società anonima « Banca di previdenza » con sede in Roma, è negata ai sensi ed agli effetti dell'art. 77, ultimo comma, del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, l'autorizzazione a proseguire le operazioni di capitalizzazione.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: BOTTAI.

**(1621)**

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1931.
**Prezzo di cessione dal Consorzio industrie fiammiferi ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia di produzione nazionale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto l'art. 6 della convenzione annessa alla legge anzidetta;
Inteso il parere della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Determina:

Il prezzo di cessione dal Consorzio industrie fiammiferi ai rivenditori di generi di monopolio degli apparecchi d'accensione a pietrina focaia tascabili, di produzione nazionale, costituiti di metallo comune levigato e nichelato, è stabilito come appresso:
Per gli apparecchi azionati a mezzo d'una rotella:
*a*) di tipo « normale » (dimensioni della cassa: mm. 33 di altezza, mm. 37 di larghezza e mm. 10,6 di profondità), L. 36 per ogni apparecchio;
*b*) di tipo « grande » (dimensioni della cassa: mm. 37 di altezza, mm. 43,2 di larghezza e mm. 11 di profondità), L. 37,45 per ogni apparecchio;
*c*) di tipo « controvento piccolo » (dimensioni della cassa: mm. 33 di altezza, mm. 35 di larghezza e mm. 15 di profondità), L. 38,20 per ogni apparecchio.
Per gli apparecchi azionati a mezzo di doppia rotella:
*d*) di tipo « parvus » (dimensioni della cassa: mm. 20 di altezza, mm. 37 di larghezza e mm. 11 di profondità), L. 37,20 per ogni apparecchio;
*e*) di tipo « normale » (dimensioni della cassa come alla lettera *a*), L. 37,20 per ogni apparecchio;
*f*) di tipo « grande » (dimensioni della cassa come alla lettera *b*), L. 38,65 per ogni apparecchio;
*g*) di tipo « controvento piccolo » (dimensioni della cassa come alla lettera *c*), L. 39,40 per ogni apparecchio;
*h*) di tipo « controvento grande » (dimensioni della cassa: mm. 35 di altezza, mm. 41 di larghezza e mm. 14,8 di profondità), L. 40,85 per ogni apparecchio.
È consentito l'aumento di L. 1,80 ai prezzi unitari di cessione sopraindicati per gli apparecchi previsti dal presente decreto, la cui cassa sia arabescata, graffita, marezzata o sagrinata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: MOSCONI.

**(1622)**

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1931.
**Autorizzazione all'impiego del nitrobenzolo per l'adulterazione degli oli di semi destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 117 e 125 della tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 9 del testo unico per l'imposta sugli oli di semi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1921, 24 dicembre 1923, e 26 dicembre 1925;

Determina:

Art. 1.

Le ditte importatrici e produttrici di oli di semi destinati ad uso industriale diverso dalla preparazione di prodotti alimentari hanno la facoltà di adulterare gli oli stessi, ai fini indicati dall'art. 1 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1925, oltre che con i denaturanti di cui all'art. 2 dello stesso decreto anche col nitrobenzolo nella proporzione di grammi 200 di questo denaturante per ogni quintale di olio di semi.
Gli oli di semi denaturati col nitrobenzolo, come pure quelli che ai sensi dell'art. 3 del suindicato decreto Ministeriale 26 dicembre 1925 sono esenti dall'obbligo della preventiva denaturazione, possono essere lasciati a libera disposizione del commercio.

Art. 2.

Il nitrobenzolo può essere acquistato presso il Laboratorio di denaturanti di Milano, o fornito direttamente dagli interessati.
In quest'ultimo caso un campione del nitrobenzolo deve essere preventivamente sottoposto all'esame del competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette che ne deve riconoscere l'idoneità a servire come denaturante allo scopo indicato nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: Mosconi.

(1623)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 224 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Maurovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maurovich Grazia, figlia del fu Clemente e della fu Angela Bassich, nata a Rovigno il 2 febbraio 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria-Romana, nata a Rovigno il 5 marzo 1910, ed al fratello Alfredo, nato il 26 agosto 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Leone Leone.

(853)

N. 273.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Maurovich Antonio fu Antonio;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Maurovich Antonio del fu Antonio e di Antonia Filipas, nato a Cherso il 21 giugno 1892 e residente a Lussinpiccolo, di condizione impiegato R. Pretura, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Maurovich in « Mauri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Annunziata Garbaz fu Antonio e fu Annunziata Basilisco, nata a Neresine il 14 novembre 1897, ed al figlio Mauro, nato a Cherso il 4 dicembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Leone Leone.

(848)

N. 255 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Matcovich Giuseppe;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Neresine e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Matcovich Giuseppe di ignoto e della fu Domenica Matcovich, nato a Neresine il 25 febbraio 1875 e residente a Neresine, via Nazario Sauro, 49, di condizione capitano marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Matcovich in « Marchi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anche alla moglie Camalich Maria fu Eugenio e fu Domenica Canaletich, nata a Neresine il 15 maggio 1877, ed ai loro figli nati a Neresine: Beatrice, il 21 febbraio 1906; Vito, il 7 settembre 1908; Mario, il 24 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(854)

N. 226 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mauricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauricich Santo-Giusto, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Massarotto, nato a Rovigno il 14 novembre 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filippich Caterina fu Antonio e di Maria Lovrinich, nata a Lindaro il 23 febbraio 1860, al loro figlio Giovanni-Teodoro, nato a Lindaro il 9 novembre 1910; ed ai loro figli nati a Rovigno: Giuseppe-Antonio, il 16 febbraio 1913; Anna-Angelina, il 19 aprile 1914; Antonia, il 27 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(856)

N. 253 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Milotich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milotich (Milottich) Giovanni, figlio di Gaspero e di Bosaz Caterina, nato a Rovigno il 17 gennaio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milotti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Quarantotto Michela di Domenico e fu Antonia Caterina Tamburin, nata a Rovigno il 7 ottobre 1887; alle loro figlie nate a Rovigno: Amelia, il 25 settembre 1911; Ida, il 31 ottobre 1912; ed al figlio Bruno, nato a Pottendorf-Landegg (Austria tedesca) il 2 marzo 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(857)

N. 225 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mauricich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mauricich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Massarotto, nato a Rovigno il 25 gennaio 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Quarantotto Angela di Antonio e di Antonia Lorenzetto, nata a Rovigno il 28 giugno 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 marzo 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: LEONE LEONE.

(858)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 9 aprile 1931, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1931, n. 74, contenente modifica delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali.

(1624)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 102.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 5 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe per conto di Iannuzzi Maria Giuseppa di Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 84, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 31 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Ubaldi Don Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 marzo 1931 - Anno IX

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1294)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 76.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 9 aprile 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.71 | Oro | 368.50 |
| Svizzera | 367.94 | Belgrado | 33.56 |
| Londra | 92.812 | Budapest (Pengo) | 3.33 |
| Olanda | 7.66 | Albania (Franco oro) | 368 — |
| Spagna | 210.35 | Norvegia | 5.108 |
| Belgio | 2.66 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.551 | Svezia | 5.112 |
| Vienna (Schillinge) | 2.687 | Polonia (Sloty) | 214 — |
| Praga | 56.60 | Danimarca | 5.108 |
| Romania | 11.36 | Rendita 3.50 % | 72.35 |
| Peso Argentino Oro | 15.105 | Rendita 3.50 % (1902) | 67.50 |
| Peso Argentino Carta | 6.63 | Rendita 3 % lordo | 43.50 |
| New York | 19.098 | Consolidato 5 % | 82.625 |
| Dollaro Canadese | 19.08 | Obblig. Venezie 3.50 % | 79.975 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 105675 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Vezzani Eugenio fu Carlo, domiciliato in Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 935 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Urciuoli Eugenio fu Giacomo, domiciliato in Avellino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 18975 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Spreafichi Santina di Giulio, domiciliata in Riva di Suzzara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 1208 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carosella Gelsumina fu Salvatore, domiciliata in Agnone (Campobasso) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 9767 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Palazzolo Faro di Giuseppe, domiciliato in Cinisi (Palermo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 1797 — Consolidato 5 % — Data di emis-

sione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Cassa Dopolavoro Monte Grappa di Lecco — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 5262 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Puligheddu Basilio fu Sebastiano, domic. in Oliena (Sassari) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 59788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Fagiani Oreste fu Francesco, domic. in Poggio Bustone (Rieti) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 8220 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Borsetti Valentino fu Angelo, domic. in Sorano (Grosseto) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(995)

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

### Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 3035 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Unterhauser Antonio fu Andrea, domiciliato in Trodena (Bolzano) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 771 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Ferrini Plutarco, domiciliato in Orbetello (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 2370 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Chiodi Augusto di Alberigio, domiciliato in Medolla (Modena — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 13906 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Pulone Donato fu Domenico, domiciliato in S. Fele (Potenza) — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 1329 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Unione Bancaria Nazionale S. A. con sede in Brescia — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 1645 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Massa — Intestazione: Del Giudice Amedeo fu Iacopo, domiciliato a Montignoso (Massa) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 514 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1929 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Stedile Alberto di Giovanni — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 29 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(6580)

---

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

### Riconoscimento della personalità giuridica di Congregazioni religiose.

Con R. decreto del 17 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1930, il Monastero di S. Maria del Monte in Cesena è stato riconosciuto agli effetti civili.

Con R. decreto del 26 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, la Casa generalizia dei Chierici regolari poveri delle Scuole pie (Scolopi) in Roma è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con R. decreto del 12 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Torino dell'Ordine della Compagnia di Gesù, con sede in quella città.

Con R. decreto del 24 luglio 1930, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1930, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica alla Casa generalizia ed alla Procura generale della Congregazione dei sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, aventi entrambe sede in Roma, viale Mazzini, 32.

Con R. decreto dell'8 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1930, la Provincia di Liguria dell'Ordine dei Chierici regolari poveri delle Scuole pie (Scolopi), con sede a Genova-Cornigliano, è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con R. decreto del 15 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Procura generale della Congregazione dei Missionari Giuseppini del Messico, con sede in Roma, viale del Re, n. 69.

Con Regi decreti del 18 settembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 1° ottobre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Domenicane insegnanti ed infermiere di S. Caterina da Siena, con sede in Roma, via degli Artisti, 17; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione dei Fratelli di N. S. della Misericordia con sede in Roma, via delle Fosse di Castello n. 1; è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Congregazione Vallombrosana dell'Ordine di S. Benedetto, con sede in Roma, via S. Prassede, n. 9-A; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Ligure dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, con sede in Genova, via della Consolazione, n. 1.

Con R. decreto del 26 settembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia delle Suore Orsoline del S. Cuore di Gesù Agonizzante, con sede in Roma, via Cavour, 213.

Con Regi decreti del 9 ottobre 1930, registrati alla Corte dei conti il 23 ottobre 1930 è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Casa generalizia dell'Ordine dei Canonici regolari lateranensi, sita in Roma, piazza di S. Pietro in Vincoli n. 4-A; è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Procura generalizia dell'Ordine dei Canonici regolari lateranensi, con sede in Roma, piazza S. Pietro in Vincoli n. 4-A; è stata riconosciuta la personalità giuridica al Piccolo Seminario per le Missioni estere della Compagnia di Gesù detto « Scuola Apostolica », eretto in Muzzano.

Con Regi decreti del 17 ottobre 1930, registrati alla Corte dei conti il 5 novembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica

del Monastero delle Domenicane in Imola; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto dei Missionari del S. Cuore sita in Roma, via Balbo, 1, autorizzandosi il trasferimento del villino in via Balbo, 1, via Torino, 6, e del villino di via Torino, 6, e via Urbana nn. 172, 173 e 174 dagli attuali intestatari alla Casa generalizia medesima.

Con R. decreto del 23 ottobre 1930, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Pia Società Torinese di S. Giuseppe, con sede in Roma, via degli Etruschi n. 36.

Con R. decreto del 6 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Suore della Santa Famiglia del S. Cuore, con sede in Roma, via Gaeta, nn. 13-15-17.

Con R. decreto del 6 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia delle Suore della B. V. M. (volgarmente dette Dame Inglesi), via Nomentana, 250, col trasferimento degli immobili dalle attuali intestatarie alla Casa generalizia medesima.

Con Regi decreti del 20 novembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 1° dicembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa della Congregazione dei Missionari Figli dell'Immacolato Cuore di Maria esistente in Monteporzio Catone sotto il titolo del « Divin Salvatore »; la Procura generale dell'Ordine dei Canonici regolari della S. Croce, detto dei Crocigeri, con sede in Roma, è stata riconosciuta agli effetti civili; il Monastero di S. Bernardino in Orvieto è stato riconosciuto agli effettivi civili; la Casa di Albenga della Congregazione delle Orsoline di Gesù, detta pure Figlie del Verbo Incarnato, è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con R. decreto del 20 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1930, la Casa generalizia del Pio Istituto « Piccole Suore della Sacra Famiglia » in Castelletto di Brenzone (Verona), è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con Regi decreti del 27 novembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 6 dicembre 1930, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane con sede in Trento; il Monastero delle Agostiniane di S. Monica in Amelia è stato riconosciuto agli effetti civili; la Provincia dell'Ordine dei Frati Predicatori (Domenicani) per la regione di Piemonte e Liguria, con sede in Torino, è stata riconosciuta agli effetti civili; il Monastero delle Carmelitane dell'Antica Osservanza in Jesi (Ancona) è stato riconosciuto agli effetti civili; la Badia Benedettina di S. Giuliano d'Albaro è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con Regi decreti del 27 novembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 9 dicembre 1930, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Romana dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie (Scolopi); è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità, con sede in Palestrina.

Con Regi decreti del 1° dicembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 9 dicembre 1930, l'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata con sede in Roma, viale Mazzini, 56, è stato riconosciuto agli effetti civili ed è stato autorizzato il trasferimento al nome dello stesso Istituto dei beni immobili, già in suo possesso, finora intestati a privati; è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia piemontese dell'Ordine dei chierici regolari Ministri degli infermi, con sede in Torino, nella villa Lelia, strada S. Margherita, 136; è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Curia generalizia dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Roma, via Boncompagni, 71; l'Associazione religiosa femminile denominata Compagnia di S. Orsola, con sede in Treviso, è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con Regi decreti del 1° dicembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 10 dicembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia detta « Utrisque Lombardiae » dell'Ordine dei Frati predicatori (Domenicani) con sede a Bologna, piazza Galilei n. 11; la Provincia di Napoli della Congregazione delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con Regi decreti del 4 dicembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 16 dicembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Agostiniane esistente a Schio sotto il titolo di S. Antonio Abate; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del Buon Gesù, in Orvieto; è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Procura generalizia della Congregazione dei Figli di S. M. Immacolata, con sede in Roma, via del Mascherone n. 55, ed alla Casa religiosa di S. Ippolito in Porto Vecchio, comune di Roma, frazione di Fiumicino; è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli con sede a Torino, via Nizza, 18; è stata riconosciuta agli effetti civili la personalità giuridica della « Pontificia Opera della Preservazione della fede e per la provvista di nuove Chiese in Roma »; è stata riconosciuta agli effetti civili la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di S. Anna, con sede in Roma.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Casa generalizia dell'Ordine religioso dei Chierici regolari Teatini, con sede in Roma, piazza S. Andrea della Valle, n. 6.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1930, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione delle Missionarie Francescane dell'Immacolata Concezione di Belle Praizie (S.U.A.) e Roma, con Casa madre in Roma, viale Glorioso, 50.

Con Regi decreti del 15 dicembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 24 dicembre 1930, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ordine delle Suore Salesiane dei SS. Cuori con Casa madre in Lecce; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Regolare Provincia dei Frati Minori Cappuccini del Piemonte, con sede in Torino; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse Urbaniste, con sede in Imola, via Cavour n. 6.

Con Regi decreti del 22 dicembre 1930, registrati alla Corte dei conti il 10 gennaio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale della Congregazione Monastica Benedettina Silvestrina, con sede in Roma, via S. Stefano del Cacco, n. 26; è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto dei Fratelli dell'Istruzione Cristiana di Ploërmel, con sede in Roma, via Cernaia, n. 14-A.

Con Regi decreti del 6 gennaio 1931, registrati alla Corte dei conti il 20 gennaio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Clarisse con sede in Venezia (Isola della Giudecca); è stata riconosciuta la personalità giuridica della Vice Provincia italiana della Società di Maria (Padri Missionari Maristi) con sede in Roma, via Cernaia, 14-A; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Vicenza, via Filippini n. 2; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, con sede in Roma, Corso Umberto I, n. 45; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Domenicane esistente in Castel Bolognese sotto il titolo della SS. Trinità.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1931, la Compagnia delle Figlie di S. Anna Merici, con sede in Siena, è stata riconosciuta agli effetti civili.

Con Regi decreti del 15 gennaio 1931, registrati alla Corte dei conti il 24 gennaio 1931. è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa sita in Roma, via Quattro Fontane n. 121, della Compagnia di Maria Nostra Signora; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa, sita in Roma, via Nomentana n. 8, dell'Istituto dell'Adorazione perpetua.

Con Regi decreti del 15 gennaio 1931, registrati alla Corte dei conti il 26 gennaio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione femminile « Boccone del Povero » con sede in Palermo, via Giacomo Cusmano, n. 38; è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica del Collegio di S. Tommaso della Compagnia di Gesù, con sede in Cuneo; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacratissimo Corpo del Signore in Santo (Thiene); è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Chiara in Fermo, ed è stato autorizzato il trasferimento dall'attuale intestatario sac. Giuseppe Sartori al Monastero anzidetto; la Provincia Picena dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, con sede in Tolentino (Marche) è stata riconosciuta agli effetti civili; la Provincia Domenicana dei Frati Predicatori, con sede in Palermo, è stata riconosciuta agli effetti civili; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Chierici regolari Teatini detta del « Bambino Gesù » con sede in Roma, piazza della Valle n. 6; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Cistercensi esistente in Ivrea sotto il titolo di S. Michele ed è stato autorizzato il trasferimento al Monastero degli immobili che ne costituiscono la sede e le adiacenze; è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione della Resurrezione di N. S. G. C. con sede in Roma, via S. Sebastianello, 11, e

con la casa di villeggiatura annessa al Santuario della Mentorella, frazione di Guadagnolo, comune di Capranica Prenestina.

Con Regi decreti del 22 gennaio 1931, registrati alla Corte dei conti il 4 febbraio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana dell'Ordine dei Chierici regolari ministri degli infermi, con sede in Roma, via Sallustiana, 24; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Ordine dei Chierici regolari ministri degli infermi, sita in Roma, piazza della Maddalena n. 53.

Con R. decreto del 26 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore claustrali Domenicane detto di S. Giuseppe in Fontanellato (Parma).

Con Regi decreti del 5 febbraio 1931, registrati alla Corte dei conti il 17 febbraio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia dell'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, con sede in Roma, via Macchiavelli nn. 16, 18, 20; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione Olivetana, con sede nel Monastero di Monteoliveto Maggiore, comune di Asciano (Siena); è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Alessandria dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, con sede in detta città.

Con Regi decreti del 5 febbraio 1931, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede in Roma, al Corso d'Italia n. 38; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana dell'Ordine dei PP. Carmelitani Scalzi, con sede in Roma, via XX Settembre, 17; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia detta « Regni » con sede in Napoli, dell'Ordine dei Frati Predicatori.

Con R. decreto del 5 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1931, è stato riconosciuto agli effetti civili l'Arcicenobio di S. Andrea Apostolo dell'Ordine dei Benedettini in Arpino, ed è stato autorizzato il trasferimento ad esso d'immobili intestati a terzi.

Con Regi decreti del 12 febbraio 1931, registrati alla Corte dei conti il 26 febbraio 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica agli effetti civili alla Provincia, con sede in Roma, della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Umbro-Picena del Terz'Ordine regolare di S. Francesco, con sede in San Ginesio (Macerata) con l'indicazione degli immobili che dagli attuali intestatari debbono essere trasferiti alla Provincia medesima.

Con Regi decreti del 16 febbraio 1931, registrati alla Corte dei conti il 7 marzo 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore Benedettine, detta di S. Onofrio, in Ascoli Piceno; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Benedettino Cassinese di S. Maria delle Vergini in Bitonto.

Con R. decreto del 23 febbraio 1931, registrato alla Corte dei conti il Monastero delle Orsoline in Cannobio è stato riconosciuto agli effetti civili.

Con Regi decreti del 2 marzo 1931, registrati alla Corte dei conti il 14 marzo 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia dei Frati Minori di S. Tommaso Apostolo in Piemonte con sede in Torino, via S. Quintino n. 49; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Siena.

Con Regi decreti del 2 marzo 1931, registrati alla Corte dei conti il 13 marzo 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, con sede in Roma, via Vittorino da Feltre n. 5; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Romana della Compagnia di Gesù, con sede in Roma, piazza del Gesù, 45.

Con R. decreto del 5 marzo 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia della Congregazione Benedettina Silvestrina, con sede in Roma, via S. Stefano del Cacco, n. 26.

Con Regi decreti del 9 marzo 1931, registrati alla Corte dei conti il 21 marzo 1931, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Venezia della Compagnia di Gesù, con sede in Venezia; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa sita in Roma (località Monteverde) della Congregazione della Dottrina Cristiana di Nancy.

**(1596)**

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COLONIE

### Concorso a nove posti di volontario nella carriera direttiva coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione ai posti nel ruolo amministrativo coloniale, modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a nove posti di volontario nella carriera direttiva coloniale con l'assegno mensile di L. 704 oltre alle indennità previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, ridotte nella misura di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Gli esami avranno luogo in Roma e si inizieranno il giorno 15 luglio 1931.

Art. 2.

Per l'ammissione di ciascun concorrente il Ministro valuta la condotta in relazione all'indirizzo politico del Fascismo, e, riconosciuto il possesso dei requisiti indicati negli articoli seguenti, giudica con provvedimenti definitivi ed insindacabili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del 2° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio del personale), non più tardi del 1° giugno 1931, domanda su carta da bollo da L. 5 scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente bando di concorso ed indicandovi il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Alla domanda i candidati debbono unire la propria fotografia (formato visita) con la firma ed i seguenti documenti e certificati:

*a)* certificato del podestà del Comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli concorsi;

*b)* atto di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto 21 anni di età e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 35 anni per gli ex combattenti ed a 39 per gli invalidi di guerra e per gli ex combattenti decorati al valore militare;

*c)* certificato di moralità, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza (legalizzato dal Prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*d)* certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

*e*) la prova che il concorrente ha adempiuto agli obblighi di leva;

*f*) certificato, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia, non essere affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del sanitario comunale dal Podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

*g*) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative conseguito in una università del Regno oppure di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Regio istituto superiore navale di Napoli, sezione armamento;

*h*) attestati di speciali esami sostenuti presso università, ed eventualmente la prova degli studi speciali compiuti o di lavori pubblicati, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato riterrà di esibire nel suo interesse;

*i*) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonchè quelli indicati alla lettera *h*) dovranno essere in regola colla legge sul bollo.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 5.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 7.

Le prove saranno scritte ed orali. Le prove scritte si dànno in altrettanti giorni per quante sono le prove stesse nel periodo massimo di otto ore al giorno.

La prova orale non durerà più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 8.

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente programma:

*Esami scritti obbligatori*:

1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Diritto civile;
3. Economia politica;
4. Diritto internazionale pubblico;
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

*Esami scritti facoltativi*:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese - turca - tedesca - spagnola - greca moderna.

*Esami orali obbligatori*:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa);
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo;
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati);
5. Elementi di diritto e procedura penale;
6. Economia politica e scienze delle finanze;
7. Elementi di contabilità generale dello Stato;
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane;
9. Storia della colonizzazione;
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico;
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

*Esami orali facoltativi*:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) in una delle lingue parlate in una delle colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese - turca - tedesca - spagnola - greca moderna.

*NB.* — Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, volontari coloniali e prestano per dieci mesi servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie.

Durante tale periodo dovranno frequentare i seguenti corsi di studio, che saranno tenuti a cura dell'Amministrazione:

1. Istituzioni islamiche;
2. Nozioni di storia e istituzioni di diritto etiopico;
3. Corso di lingua araba;
4. Nozioni elementari di topografia e cartografia.

Alla fine del periodo di prova i volontari dovranno superare un esame nelle quattro materie suddette. Coloro che in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato saranno giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina a vice segretario. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione con risultato favorevole degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 10.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno con l'osservanza delle norme risultanti dal decreto Reale 25 giugno 1925, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle colonie, n. 9, del mese di settembre 1925, pagina 70 e seguenti, e di quelle previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 marzo 1931 - Anno IX

*Il Ministro*: De Bono.

(1627)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.